



**CITTÀ DI BRA**  
**Provincia di Cuneo**

**Regolamento delle sanzioni amministrative per le violazioni  
dei regolamenti e delle ordinanze comunali**  
(Delib.del C.C. n. 23/2003)

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

**Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti comunali, per i quali non è stabilita dalla legge una sanzione specifica, e delle ordinanze comunali, diverse da quelle previste dalla legge e dai regolamenti o da quelle contingibili ed urgenti.**

**Art. 2**  
**Violazione dei regolamenti comunali.**

**Chiunque viola le norme contenute nei regolamenti comunali, di cui all'art. 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro. Il trasgressore è ammesso a pagare entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione una somma pari a 50 euro, ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689. Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il dirigente come individuato dal combinato disposto dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 e dell'art. 107 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, nonché da apposito provvedimento del Sindaco.**

**Art. 3**  
**Violazione delle ordinanze comunali.**

**Le ordinanze comunali, di cui all'art. 1, sono immediatamente esecutive decorso il termine per la pubblicazione all'Albo Pretorio o, se rivolte a persone determinate, dalla data della notificazione agli interessati. Chiunque non dà immediata esecuzione alle ordinanze comunali, nei termini di cui al comma 1, fatti salvi i seguiti di competenza contenuti nel provvedimento (revoca o sospensione dei titoli autorizzatori, esecuzione d'ufficio, rimessa in pristino, ecc.), è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 2.**

**Art. 4**  
**Disposizioni transitorie e finali.**

**Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai principi generali delle sanzioni amministrative sanciti nel Capo I° della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività a seguito di approvazione della deliberazione consiliare.**